

Facsimile di proposta di candidatura

Oggetto: Presentazione proposta di candidatura per la designazione di tre componenti effettivi e di tre componenti supplenti in qualità di esperti rispettivamente nelle materie del turismo, del traffico e dell'ambiente presso la Commissione consultiva regionale carburanti.
Art. 11, comma 1, lett. b) della Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23.

Al Presidente della Giunta regionale
del Veneto

Il/La sottoscritto/a nato/a a il,
residente a in via/piazza n.
recapito telefonico mail

propone

la propria candidatura per la designazione, da parte della Giunta regionale, a componente della Commissione consultiva regionale carburanti, in qualità di esperto ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b) della Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 nelle seguenti materie (*indicare le voci di interesse*):

- ☐ turismo;
- ☐ traffico;
- ☐ ambiente.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e delle conseguenze previste dall'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità,

dichiara

1. di possedere il seguente titolo di studio:
2. di essere in possesso dei requisiti richiesti agli effetti della designazione;
3. di svolgere la seguente professione od occupazione abituale, nonché di ricoprire le seguenti cariche pubbliche o presso Società a partecipazione pubblica
4. di aver ricoperto le seguenti cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica:
5. di possedere i seguenti ulteriori titoli che ritiene di segnalare in quanto utili per svolgere l'incarico in oggetto:
6. di essere informato/a, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, che i dati personali raccolti saranno trattati dai competenti Uffici regionali, anche tramite strumenti informatici e telematici, per le finalità previste dalla L.R. n. 27/1997, secondo i principi previsti dall'art. 5 del GDPR e nei limiti necessari al perseguimento delle finalità predette o connesse alle pubbliche funzioni esercitate, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici; che il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione; che i dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato ed essere diffusi nei limiti previsti dalla vigente normativa; che i dati



62683c1d

non saranno trasferiti presso un paese esterno allo Spazio Economico Europeo e non sono sottoposti ad alcun processo decisionale automatizzato; che i dati raccolti saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; che il Titolare del trattamento dei dati è la Giunta regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901 – 30123 Venezia; che il delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Struttura responsabile del procedimento; che gli interessati hanno il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento); che l'apposita istanza è presentata contattando il succitato delegato al trattamento dei dati; che il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) presso la Giunta regionale del Veneto ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121 Venezia (indirizzi e-mail e PEC indicati nel sito internet www.regione.veneto.it); che gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma, o di adire le opportune sedi giudiziarie;

dichiara inoltre:

- a. di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 o di ineleggibilità specifica all'incarico;
- b. ☐ di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 10 della L.R. n. 27/1997, in quanto non ricopre la carica di tesoriere e/o segretario amministrativo a livello locale, provinciale, regionale, nazionale presso partiti politici, movimenti politici, associazioni e sindacati;

oppure

☐ di trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 10 della L.R. n. 27/1997, in quanto ricopre la carica di tesoriere e/o segretario amministrativo presso, e di impegnarsi a cessare tale incarico prima dell'accettazione dell'eventuale nomina;

- c. di essere disponibile all'accettazione dell'incarico¹;

Allega altresì:

- curriculum vitae in formato europeo (modello scaricabile dal sito <http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae>);
- copia fotostatica non autenticata del documento d'identità in corso di validità.

Data

Firma

¹ La dichiarazione di disponibilità all'accettazione dell'incarico non è necessaria nel caso di candidature proposte direttamente dai cittadini ai sensi dell'art. 6, comma 7 della L.R. n. 27/1997.



APPENDICE NORMATIVA

Articolo 7 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”

Art.7 - Incandidabilità alle elezioni regionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51 commi 3 bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Articolo 10 della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”

Art.10 – Incompatibilità

1. Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi statali, non possono ricoprire gli incarichi di cui all'articolo 1 coloro che ricoprono la carica di tesoriere e/o segretario amministrativo a livello locale, provinciale, regionale, nazionale in partiti politici, movimenti politici, associazioni e sindacati.

2. Nelle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1, la nomina o la designazione è inefficace se il nominato o il designato, al momento dell'accettazione non ha fatto cessare la situazione medesima.

3. Il sopravvenire delle situazioni di incompatibilità nel corso degli incarichi comporta la decadenza dagli incarichi stessi qualora entro il termine di venti giorni non sia rimossa la causa delle incompatibilità. La decadenza è pronunciata dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale secondo le rispettive competenze nella nomina o designazione.



62683c1d

4. Fatta salva la possibilità di nomina o designazione, per un terzo mandato, dei componenti dell'organo di amministrazione di una società di capitali, nessuno può essere nominato o designato nel medesimo incarico per più di due mandati. È consentito un terzo mandato se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per cause diverse dalle dimissioni.

5. Al Difensore civico, di cui alla legge regionale n. 28/1988 e al titolare dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori di cui alla legge regionale n. 42/1988 si applica la disciplina stabilita rispettivamente dall'articolo 5 della legge regionale n. 28/1988 come sostituito dall'articolo 51 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 e dall'articolo 5 della legge regionale n. 42/1988 come sostituito dall'articolo 52 della legge regionale n. 6/1996. Sono abrogati il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 e il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42.

Articolo 11 della Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 “Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti”

Art.11 – Commissione consultiva regionale carburanti

1. È istituita, presso la Giunta regionale, la commissione consultiva regionale carburanti composta da:

- a) l'assessore regionale competente in materia, o un suo delegato, che la presiede;
- b) tre esperti nelle materie del turismo, del traffico e dell'ambiente designati dalla Giunta regionale;
- c) dodici esperti dei problemi della distribuzione designati rispettivamente: due dall'unione petrolifera, uno dall'associazione dei trasportatori e distributori di GPL più rappresentativa a livello regionale, uno dall'associazione dei concessionari o trasportatori di metano più rappresentativa a livello regionale, quattro dalle associazioni dei commercianti più rappresentative a livello regionale dei quali due del commercio all'ingrosso dei prodotti petroliferi, uno dal consorzio grandi reti, tre dalle associazioni dei trasportatori conto terzi più rappresentative a livello regionale;
- d) due rappresentanti dei gestori designati dalle associazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale;
- e) un rappresentante dei lavoratori dipendenti del settore designati dall'organizzazione sindacale più rappresentativa a livello regionale;
- f) un rappresentante dei consumatori designato dall'associazione regionale dei consumatori più rappresentativa a livello regionale;
- g) un rappresentante dei comuni designato dall'Anci;
- h) un rappresentante delle comunità montane designato dall'unione nazionale comunità enti montani;
- i) un rappresentante delle camere di commercio, designato dall'unione regionale delle camere di commercio;
- l) un rappresentante designato dal Ministero delle finanze, scelto tra i direttori degli uffici tecnici di finanza aventi sede nella regione;
- m) un rappresentante delle amministrazioni provinciali designato dall'Unione regionale delle province del Veneto;
- n) un rappresentante designato dall'Ente nazionale della strada – ANAS;
- o) l'ispettore interregionale vigili del fuoco per il Veneto e Trentino Alto Adige o un suo delegato.
- p) un rappresentante designato da Veneto Strade S.p.A..

2. In deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”, la commissione, nominata con decreto del presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e può avvalersi di studiosi ed esperti della distribuzione. Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti supplenti ed il segretario della commissione, scelto tra i funzionari della struttura regionale competente.

3. Le riunioni della commissione sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e, in seconda, con la presenza di almeno un terzo degli stessi. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno deve essere inviata ai componenti della commissione almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione.

5. La decadenza da componente della commissione è dichiarata dal presidente della Giunta regionale:

- a) per mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo;
- b) su richiesta degli organismi ed enti designanti, previsti al comma 1.

6. omissis

